



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.L. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.L. 30 luglio 1999 n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e, in particolare, gli artt. 4, 5, 33 e 34;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233 che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 18 maggio 2006, n. 181 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

VISTO il D. P. R. 9 gennaio 2008, n. 18, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il D. M. prot. 1949 del 7.3.2008, registrato presso la Corte dei Conti il 9.4.2008 al registro n. 1, foglio 392, con il quale si è provveduto all'individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121 recante "Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 16 maggio 2008, n. 85", con cui è stata confermata la denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Piano Strategico Nazionale (PSN), approvato dalla Conferenza Stato - Regioni in data 1.8.2007 e notificato alla Commissione europea in data 6.7.2007;

VISTI i ventuno Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) ed il Programma Rete Rurale Nazionale (RRN) approvato con decisione C (2007) 3824 del 13.8.2007;

VISTI gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013 (2006/C 319/01);

VISTO il Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato sulla G.U.U.E. n. L 358/3 del 16.12.2006;

VISTO, in particolare, l'art. 18 del Reg. (CE) n. 1857/2006 in cui è previsto che l'aiuto può essere concesso solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di aiuto e dopo che la stessa è stata accettata dalle autorità competenti;

VISTO il D.M. 2066 del 13.2.2008, registrato dal competente organo di controllo il 13.3.2008 al n. 6817, predisposto in attuazione del comma 1074 della legge n° 296/2006, con il quale è stato emanato il bando pubblico finalizzato alla concessione di contributi per i servizi di sostituzione erogati a favore di giovani imprenditori agricoli;

RITENUTO inoltre opportuno:

1. di consentire la presentazione di autocertificazioni compilate secondo schemi predisposti dall'Amministrazione, in luogo della documentazione elencata all'art. 5 del predetto DM 2066 del 13.2.2008, al fine di rendere più agevole l'istruttoria delle domande;
2. di adeguare gli aspetti procedurali connessi alle modalità di presentazione delle domande alla luce di quanto previsto dalla citata normativa comunitaria nonché di precisare, in seguito alle richieste di chiarimenti pervenute, i termini di ammissibilità dei servizi di sostituzione in relazione alle domande presentate;
3. di richiamare nel presente decreto i requisiti di ammissibilità a cui devono fare riferimento i soggetti interessati, oltre agli aspetti procedurali relativi all'istruttoria delle domande ed alle modalità di erogazione del contributo;
4. di revocare il D.M. n. 2066 del 13.2.2008 dal momento che le disposizioni dallo stesso previste sono riprese, salvo rimodulazioni ed adattamenti, dal presente provvedimento;

D E C R E T A

Articolo 1

(Tipologia del contributo)

E' istituito un regime d'aiuto in base al quale viene previsto un sostegno economico ai giovani imprenditori agricoli che si trovano nelle condizioni di usufruire del servizio di sostituzione.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Articolo 2

(Importo del contributo)

Il sostegno di cui al precedente articolo 1 corrisponde ad un contributo pari ad un massimo di €70,00 (settanta/00) giornalieri comprensivi di tutti gli eventuali oneri fiscali e contributivi dovuti, fino ad un massimo di €5.000,00 (cinquemila/00) annui per singola azienda.

Articolo 3

(Requisiti di ammissibilità)

Il presente articolo stabilisce i requisiti che devono possedere l'imprenditore richiedente ed il soggetto che effettua la sostituzione.

Per l'imprenditore richiedente possono presentare domanda di ammissione al contributo i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere imprenditori agricoli con la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 99/2004, e successive modifiche ed integrazioni;
2. avere un'età inferiore ai quarant'anni alla data di presentazione della domanda;
3. ricadere in uno dei seguenti casi in cui risulti necessaria la temporanea sostituzione dell'imprenditore nell'azienda:
 - a) malattia o infortunio, certificati da struttura pubblica o che abbiano dato luogo ad un ricovero ospedaliero presso una struttura pubblica o convenzionata, di durata non inferiore a sette giorni;
 - b) frequenza di corsi di formazione di durata minima di sette giorni (nel caso di corsi frazionati su più settimane o mesi è ammesso il cumulo delle giornate di frequenza al fine del raggiungimento del limite minimo di sette giorni).
 - c) solo per le imprenditrici donne, nascita di un figlio: in tal caso è ammissibile a contributo la sostituzione avvenuta nel periodo intercorrente dalla data del parto fino al settantesimo giorno successivo alla stessa.

Per il soggetto che fornisce il servizio (sostituto), scelto liberamente dall'imprenditore richiedente purchè persona professionalmente competente per l'espletamento dell'incarico, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

1. la sostituzione dovrà essere effettuata esclusivamente da soggetti in possesso di capacità professionali adeguate all'esercizio della funzione da svolgere;
2. è esclusa la possibilità che l'imprenditore richiedente sia sostituito da eventuali cointestatari della medesima azienda e/o da persone appartenenti allo stesso nucleo familiare.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Articolo 4

(Modalità di presentazione delle domande)

Al fine di semplificare l'iter istruttorio connesso al presente regime di aiuto, sono stati predisposti gli schemi di autocertificazione identificati come "Mod. A", "Mod. C" (entrambi da compilare a cura dell'imprenditore richiedente) e "Mod. B" (da compilare a cura del sostituto prescelto), che si approvano con il presente decreto.

Pertanto a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto è ammesso, come modalità di presentazione delle domande, l'invio dei suddetti "Mod. A", "Mod. B" e "Mod. C" tramite fax, al n. 06/46655139, tramite e-mail all'indirizzo sviris5.oiga@politicheagricole.gov.it, oppure per posta raccomandata a.r. all'indirizzo Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione generale dello Sviluppo rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi, via XX Settembre 20, 00187 Roma.

Le domande saranno esaminate in base all'ordine cronologico di arrivo (farà fede il timbro del protocollo d'arrivo del Registro ufficiale SVIRIS).

Le domande presentate in maniera difforme da quanto indicato nel presente articolo e/o compilate in modo incompleto saranno prese in considerazione solo a partire dalla data in cui saranno sanate le difformità e/o le domande risulteranno complete.

L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 del 28.12.2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte e di richiedere la certificazione in originale attestante i dati autocertificati dai dichiaranti.

Articolo 5

(Istruttoria delle domande ed ammissibilità del servizio di sostituzione)

Gli uffici ministeriali incaricati effettueranno l'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande correttamente presentate e complete di tutti gli elementi utili a valutarne l'ammissibilità stessa, secondo l'ordine di acquisizione a protocollo delle domande pervenute. Sulla base dei risultati dell'istruttoria preliminare di ammissibilità, il Mipaaf accoglierà le richieste fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, dandone apposita comunicazione ai beneficiari.

Ai sensi dell'art. 18 del Reg. (CE) n. 1857/2006 l'aiuto è concedibile solo per i servizi di sostituzione usufruiti dall'imprenditore richiedente successivamente alla data della predetta comunicazione di ammissibilità.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Articolo 6

(Modalità di erogazione del contributo)

Entro quindici giorni dal termine del servizio di sostituzione, l'imprenditore ammesso al contributo dovrà presentare al Mipaaf (all'indirizzo: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali-Direzione Generale dello Sviluppo rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi, via XX Settembre 20, 00187 – Roma) una richiesta di liquidazione del contributo, secondo lo schema dell'allegato "Mod. D", corredata della seguente documentazione:

1. copia dello stato di famiglia dell'imprenditore richiedente;
2. certificazione, in corso di validità, attestante l'attribuzione del numero di partita IVA e l'iscrizione al Registro delle imprese agricole presso la C.C.I.A.A. competente dell'impresa agricola nella quale è avvenuta la sostituzione;
3. certificazione, in corso di validità, attestante l'eventuale attribuzione del numero di partita IVA e l'iscrizione al Registro delle imprese agricole presso la C.C.I.A.A. competente del sostituto;
4. dichiarazione dell'imprenditore richiedente, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, art. 46, comma 1, lett. aa, e bb, attestante le giornate lavorative nelle quali è stato sostituito e per le quali chiede il contributo;
5. dichiarazione del sostituto, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, art. 46, comma 1, lett. aa, e bb, attestante l'avvenuta sostituzione dell'imprenditore beneficiario nelle giornate da questi indicate;
6. documentazione contabile non quietanzata attestante l'ammontare della spesa relativa al servizio di sostituzione di cui l'imprenditore ha usufruito;
7. **in caso di sostituzione per malattia o infortunio:** certificazione medica rilasciata da struttura pubblica o accreditata presso la Regione di appartenenza attestante esclusivamente la prognosi della malattia o la durata del ricovero ospedaliero;
8. **in caso di sostituzione per frequenza di corsi di formazione:** certificazione, rilasciata dall'Istituto di formazione presso il quale l'imprenditore ha frequentato il corso, attestante le giornate effettive di presenza dello stesso al corso;
9. **in caso di nascita di un figlio:** certificato di stato di famiglia dell'imprenditrice da cui risulti la data di nascita del figlio.

In seguito al ricevimento di tale documentazione il Mipaaf verificherà la regolarità e l'ammissibilità della documentazione contabile presentata. Una volta quantificato l'esatto ammontare del contributo da erogare il Ministero predisporrà, con proprio decreto, fatta salva la disponibilità di cassa, la liquidazione della fattura o della nota di addebito (di cui al precedente punto 6) emessa dal soggetto che ha erogato all'imprenditore il servizio di sostituzione.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Dell'avvenuta liquidazione del contributo sarà data comunicazione all'imprenditore beneficiario.

Articolo 7
(Esenzione)

Gli aiuti di Stato previsti dal presente provvedimento sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 3 del Reg. (CE) 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato sulla G.U.C.E. L 358/03 del 16.12.2006.

Articolo 8
(Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, anche in forma avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero sul sito internet del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it/SviluppoRurale/GiovaniAgricoltura).

Da tale data il presente decreto sostituisce a tutti gli effetti il precedente D.M. n. 2066 del 13.2.2008.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe Blasi)